



PROVINCIA DI FROSINONE

COMUNE DI S. DONATO VAL DI COMINO

DELIBERAZIONE DEL PODESTÀ

L'anno millenovecento trenta Anno VIII addì primo
del mese di agosto nella sede Comunale.

Verbale N. 11

IL PODESTÀ

OGGETTO

Capitolato per il servizio di assistenza medico-chirurgica.

Dotter Guido essa

assistito dal Segretario Comunale Sig. CAV. ...

dist. la circolare direttiva del 31 gennaio

U.S. Volgente anno N. 34440 - Unità;

Visto il nuovo capitolato tipo per il servizio di assistenza medica ed ostetrica approvato dalla C. ... nella seduta del 27/11/27;

Visto il proprio capitolato medico ed ostetrico

effettuare i propri capitolati sanitari come appresso:

Letto, approvato e firmato

IL PODESTA'

F.^{to} Guido SSA

IL SEGRETARIO COMUNALE

..... fto anicelli

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il presente verbale è stato pubblicato all'Albo pretorio di questo Comune nel giorno festivo ed in merito alla adottata deliberazione reclamazione pervenne a quest'ufficio.

S. Donato, li 192..... VIII

IL SEGRETARIO COMUNALE

..... fto anicelli

Per copia conforme all'originale esistente nel registro delle deliberazioni del Podestà Ad uso amministrativo.

S. Donato, li 192..... VIII

F.^{to} **IL PODESTA'**

IL SEGRETARIO COMUNALE

Guido ana

Anicelli

R. PREFETTURA DI FROSINONE

Div. Prot. N.

Visto :

Frosinone, li 192.....

IL PREFETTO

.....

CAPITOLATO PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA MEDICO-CHIRURGICA

PER IL COMUNE DI SANDONATO VAL DI COMINO.

=====

Art. I-

Il servizio di assistenza sanitaria medico-chirurgica per i poveri del Comune di Sandonato Val Comino comprende N.2 condotte medico-chirurgica di cui una nel centro e l'altra per la frazione Gallinaro e contrada Rosanisco.

Art. II-

Il paese è sito a 728 metri sul livello del mare alle falde di una montagna.

Il territorio è della superficie di circa m.q. 30.000 con N.7031 abitanti giusta l'ultimo censimento e di 8586 giusta il presente registro di popolazione, dei quali $\frac{1}{3}$ sparso in campagna e comprende circa 1400 poveri.

Oltre il centro abitato vi sono due frazioni: quella denominata Gallinaro e l'altra detta Rosanisco.

Vi sono strade rotabili per Cassino-Sora e Abruzzi: esistono nel territorio del Comune e propriamente nel centro una farmacia e due uffici postale e telegrafico; uno nel centro e l'altro nella frazione Gallinaro

La stazione ferroviaria è a 32 km. fino a Cassino e 26 fino a Sora.

Queste notizie hanno solo carattere informativo e non contrattuale.

MODALITA' DI CONCORSO.

Art. III-

=====

Se nel Comune si vede vacante una condotta, deve essere dall'Amministrazione Comunale, entro due mesi al massimo, bandito il relativo concorso a norma delle vigenti leggi sanitarie. La nomina del sanitario è per concorso per titoli e sarà fatta a tenore di legge.

I concorrenti dovranno presentare, oltre la domanda su carta legale:

a) Diploma di laurea di medicina e chirurgia in originale od in ~~scelta~~ copia autentica.

b) Certificato di sana e robusta costituzione fisica;

c) Certificato di cittadinanza italiana;

d) Stato di famiglia;

e) Certificato del casellario;

f) Certificato di buona condotta rilasciato dal Podestà dell'ultima residenza.

g) Certificato di cittadinanza italiana;

h) Certificato di iscrizione all'albo dei medici;

~~i)~~ Certificato di appartenere al P.N.F.

l) Tutti gli altri titoli che il concorrente crederà di esibire nel suo interesse.

I documenti dalla lettera b in poi dovranno essere di data non anteriore di più di tre mesi alla data dell'avviso di concorso.

Art. IV-

Il nominato avrà un mese di tempo per assumere il servizio quando non sia altrimenti stabilito dall'avviso di concorso. Non assumendo entro detto termine, si intenderà che egli abbia rinunciato la nomina ed il Podestà, nel constatare l'inadempienza, potrà nominare altro concorrente già scelto tra gli idonei nella deliberazione di nomina o in difetto di ciò bandire un nuovo concorso.

La nomina avrà effetto dal giorno in cui la relativa deliberazione sarà diventata esecutoria, ma lo stipendio ed il periodo di esperimento decorreranno dal giorno della effettiva assunzione in servizio.

Il nominato, a norma delle art. 31 del T.U. delle leggi Sanitarie I Agosto 1907 N. 636, dopo due anni di prova è stabile nel posto e nello stipendio. Nel periodo di prova sarà anche computato l'interinato, quando la nomina segue ad esso senza discontinuità, giusta l'art. 36 del R.D.

del 30/12/1923 N.2889.

DOVERI DEL SANITARIO CONDOTTO.

Art. V-

Il sanitario condotto è tenuto alla osservanza dei doveri che gli sono imposti dalla legge, dai regolamenti generali e locali e dalle disposizioni del capitolato di servizio.

Art.VI-

Il sanitario ha l'obbligo di curare gratuitamente i poveri iscritti nell'elenco compilato a norma di legge ed i poveri forestieri di passaggio: e deve prestarsi gratuitamente nei consulti anche in zona differente dalla propria.

I consulti però debbono essere promossi su parere ed assenso del medico curante.

Art. VII-

Il sanitario condotto deve prestarsi gratuitamente alle visite che venissero richieste dalle Autorità per la profilassi delle malattie veneree; eseguire gratuitamente le vaccinazioni e le rivaccinazioni ordinarie e straordinarie per tutti gli abitanti del Comune, adempire al servizio necroscopico, ed uniformarsi alle leggi ed ai regolamenti per la cura e profilassi delle malattie infettive e delle infezioni palustre.

Egli deve coadiuvare, gratuitamente per i poveri al bisogno, la levatrice condotta nei casi che richiedono il suo intervento.

Inoltre ha l'obbligo di curare gratuitamente, qualora non fosse provvedute in altro modo i RR.CC., le Guardie di finanza, gli appartenenti alla Milizia Volontaria per la Sicurezza Nazionale con grado inferiore a quello di capo squadra, gli impiegati e salariati del Comune ed i domestici dimoranti nel Comune per ragioni di servizio.

Il Sanitario dovrà rilasciare gratuitamente ai poveri, o per i poveri i certificati richiesti per assistenza e quelli per uso giu-

diziario, militare, scolastico e per altro ufficio e servizio pubblico nonchè quelli dell'art.secondo del regolamento approvato con R.D. 25 Marzo 1927 N.846.

Art.VIII-

Qualora il servizio di condotta medica venga rafforzato da un ambulatorio la cura in esso dei poveri sarà prestata gratuitamente dal medico-condotto del centro e rispettivamente della frazione.

Art. IX-

Per le chiamate ordinarie il medico stabilisce le ore, il luogo e le modalità; queste norme e le loro eventuali modificazioni devono essere approvate dall'Amministrazione Comunale, che ne dà pubblica notizia.

Per le chiamate notturne il medico ha diritto di essere accompagnato nell'andata e nel ritorno da persona da lui nota e quando ne sia il caso, con adatto mezzo di trasporto.

Art. X-

Per i medicinali ai poveri il Sanitario condotto si atterrà alle disposizioni degli art. 67 a 70 del Regolamento 19 Luglio 1906 N.466.

Art. XI-

In caso di dimissioni del sanitario condotto, queste non avranno effetto se non saranno state presentate per iscritto. Il dimissionario sarà obbligato a proseguire nell'adempimento dei suoi doveri ancora per un mese dalla data della partecipazione delle sue dimissioni, entro il quale termine il Comune, accettate, dovrà provvedere alla sostituzione.

ELENCO DEI POVERI

Art. XII-

Entro il 15 Dicembre di ogni anno, il Podestà sentito il Medico Condotto, il Presidente della Congregazione di Carità, il Parroco ed il Comando dell'Arma dei RR.CC., delibererà l'elenco dei poveri ammes-

si all'assistenza sanitaria gratuita ~~assoluta~~ od alla gratuita somministrazione dei medicinali per l'anno successivo con le norme di cui all'art. I6 del regolamento 97 -1906 N.466.

Oltre le disposizioni regolamentari che saranno emanate dal Comune per la determinazione della qualità di povero, l'onere della gratuita assistenza ricadrà sul sanitario anche rispetto alla categoria di persone che pure essendo povere, non siano peraltro in grado di sostenere la spesa di una lunga cura. Fra i poveri iscritti nell'elenco sarà fatta speciale annotazione di quelli aventi anche diritti all'assistenza farmaceutica gratuita.

Art. XIII-

Durante l'anno le aggiunte all'elenco dei poveri sono fatte con lo stesso procedimento di cui all'art. I7 del regolamento I9/7/I906 N.466.

Art. XIV-

Tosto che sia definito l'elenco indicato negli articoli precedenti il Podestà lo comunica al Sanitario.

Fino alla consegna del nuovo elenco divenuto definitivo, il Sanitario farà il servizio secondo quello precedente.

Art. XV-

Il sanitario non può assumere scavalchi senza l'autorizzazione dell'Amministrazione comunale. Di tale autorizzazione dovrà essere informata la R. Prefettura.

Art. XVI-

Lo stipendio annuo dovuto ~~assoluta~~ dal Comune ai sanitari condotti sarà così costituito:

L. 9500 per i primé mille poveri.

Lo stipendio di cui sopra è soggetto alle ritenute di ~~R.M.~~ è pagabile in dodicesimi postecipati: esso verrà aumentato di un decimo per ogni quadriennio e per cinque quadrienni consecutivi a decorrere dal=

la data della conseguita stabilità.

Art.XVII-

Per la cura dei poveri residenti oltre 500 metri fuori dell'abitato il mezzo di trasporto è a carico del Comune, salvo eventuali possibili accordi tra sanitario e comune.

SERVIZIO DI UFFICIALE SANITARIO

Art.XVIII-

Qualora il sanitario condotto assuma la carica di ufficiale sanitario, avrà diritto per tale ufficio, e finchè durerà l'incarico, sempre revocabile, ad una indennità annua di L.500.

PERMESSI -CONGEDI-LICENZE-ASPETTATIVE.

Art.XIX-

Per i congedi, licenze, assenze giustificate per malattie dipendenti o no dal servizio, aspettative, il trattamento da fare al medico, sarà uguale a quello stabilito per gli impiegati comunali.

Art. XX-

Ogni quattro anni al medico condotto è concesso a completo carico del Comune un mese di permesso straordinario, che, cumulato col permesso ordinario di un mese, stabilito dal regolamento, deve servire per il suo perfezionamento in cliniche ed ospedali.

Il medico condotto dovrà dare al Comune la dimostrazione di avere adempiuto a quest'obbligo.

Art.XXI-

Il medico condotto che abbia compiuto almeno 15 anni di servizio continuativo nel Comune e che abbia diritto di andare in pensione, potrà essere concesso un assegno ~~AAA~~ complementare della pensione, che cumulato con essa, non potrà essere superiore a quello degli impiegati dello stato di pari anzianità e di pari stipendio.

Art.XXII-

Il Sanitario deve risiedere nel paese e non fuori, salvo casi di

forza maggiore, allontanarsi dalla ~~propria~~ propria residenza, senza vere ottenute l'autorizzazione del Podestà.

Per brevi licenze di uno o più giorni deve richiedere il permesso al Podestà.

Per brevi licenze di uno o più giorni deve richiedere il permesso al Podestà stesso, provvedendo alle esigenze del servizio mediante accordi con i colleghi di condotta o vicinori.

PENE DISCIPLINARI.

Art.XXIII-

Al sanitario possono essere applicati i seguenti provvedimenti disciplinari:

- a) censura;
- b) sospensione;
- c) licenziamento con le forme stabilite dalla legge e dal regolamento sanitario e dal R.Decreto 30/12/1923 N.889.

Art.XXIV-

Quando contro il Sanitario venga spiccato mandato di arresto per imputazione di delitto, gli si applica la sospensione, la quale dura fino alla estinzione dell'azione giudiziaria. Se la determinazione si prolunga al di là di un mese, ne consegue la sospensione di tutto o parte dello stipendio, ai criteri del Podestà, il quale dovrà in ogni modo assegnare alla famiglia del sanitario, almeno il terzo dello stipendio da esso percepito. Se vi sarà assoluzione o proscioglimento dell'accusa verranno al sanitario corrisposti gli arretrati dello stipendio maturati durante la detenzione detratti di quanto fu percepito in assegni dalla famiglia.

Ove il sanitario venisse condannato, si applicheranno i provvedimenti di cui all'art.23 del presente capitolato.

DISPOSIZIONI GENERALI E TRANSITORIE.

Art.XXIV-

Il presente capitolato di servizio, ha effetto dal giorno in cui la deliberazione di approvazione è divenuta esecutiva. Però ha effetto retroattivo al 20 Novembre 1929 il trattamento economico ai sanitari tutt'ora in servizio di titolare.

E' conservata ai medici condotti l'indennità di cavalcatura in annue a L.2400 giusta il deliberato del 3/4/1928 N. 76 del Podestà del tempo vistato ed approvate dalla Prefettura il 25/2/1929 N.405 in aggiunta dell'art.I7 del capitolato dell'8/II/1927 N.75. Tale indennità decorrerà pel Medico Zeppa dal 20/II/1929 e pel Medico Massa dal mese di Marzo 1930 epoca della sua assunzione in servizio.

Art.XXVI-

Per le materie non previste nel presente capitolato si conserveranno in quanto possono riuscire applicabili le disposizioni del regolamento sulle state giuridico dei dipendenti comunali, previste dall'art 47 del R.D. 30/12/1923 N.2839.